

## **REGOLAMENTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

(con l'ultima modifica del 22/04/2004)

### *Procedure di rilievo disciplinare.*

1. Le questioni di rilievo disciplinare, delle quali si sia avuta conoscenza diretta o tramite atti trasmessi al Consiglio dell'Ordine, formano oggetto di procedura preliminare diretta ad accertare i fatti ai fini della loro eventuale presa in considerazione da parte del Consiglio.
- 1 bis Qualora pervengano questioni di cui al punto precedente riguardanti un consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia, il Consiglio, nella prima seduta utile disporrà l'invio di copia degli atti al Consiglio dell'Ordine Competente determinato ai sensi dell'art. 38 u.c. L.P. e ss. mm.
2. L'esame delle questioni di cui al punto 1 e gli eventuali accertamenti sono delegati dal Presidente ad un Consigliere.
3. Il Consigliere delegato invia l'esposto al professionista interessato, al quale chiede i necessari chiarimenti e lo invita a prendere visione degli eventuali documenti allegati, e compie tutti gli atti necessari per la deliberazione della pratica: il Consigliere delegato assume la posizione di "responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.
4. Il responsabile del procedimento:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecita svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può assumere informazioni, anche per via informale, chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
5. Il Consigliere delegato ove ritenga l'insussistenza di fatti disciplinarmente rilevanti può proporre istanza motivata di archiviazione in ogni stato del procedimento; qualora ritenga la sussistenza di fatti disciplinarmente rilevanti propone al consiglio una relazione. Ove, a seguito dell'esame di questa il Consiglio manifesti la necessità o l'opportunità di un ulteriore approfondimento delle indagini, inviterà il consigliere delegato a compiere gli approfondimenti indicati ed a riferire in un prossimo consiglio.

6. Le determinazioni del Consiglio in ordine all'archiviazione della procedura devono essere adeguatamente ancorché succintamente motivate e vengono comunicate al professionista interessato; dell'archiviazione viene, altresì, data notizia all'eventuale "esponente" che ha dato origine alla procedura disciplinare, nel caso ne faccia richiesta. Qualora il Consiglio stesso ritenga il fatto disciplinarmente rilevante dispone l'apertura del procedimento disciplinare e la sua comunicazione all'incolpato unitamente al capo d'incolpazione.
7. La data per la trattazione viene successivamente fissata dal Presidente ed indicata nell'atto di citazione comunicato all'incolpato mediante raccomandata A.R. o piego notificato. L'atto di citazione deve contenere oltre al capo d'incolpazione già notificato, eventuali testi, l'avviso all'incolpato che può prendere visione del fascicolo ed estrarne copia, la facoltà di farsi assistere da difensore iscritto nell'albo degli avvocati, e di presentare scritti difensivi e documenti.
8. In caso di apertura del procedimento disciplinare questo si svolge secondo le modalità previste dalle norme vigenti assumendo il Consigliere delegato ai sensi del punto 2 la funzione di istruttore; il Consigliere istruttore nel più breve tempo possibile compie gli atti istruttori eventualmente necessari e previa individuazione dei testimoni dei quali è opportuna l'audizione chiede che il Presidente provveda alla fissazione della data per la trattazione ed alla designazione del Consigliere relatore tenuto conto dell'oggetto del procedimento e delle specifiche competenze dei Consiglieri.
9. La trattazione del procedimento disciplinare avviene normalmente in un'unica riunione previa audizione dell'interessato, se comparso.
10. Le riunioni del Consiglio nelle quali vengono trattate questioni disciplinari non sono pubbliche.
11. Le decisioni dei procedimenti disciplinari redatte ai sensi dell'art. 51 r.d. n. 37 del 22 gennaio 1934 e motivate sono depositate unitamente alla motivazione nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia negli uffici di segreteria dell'Ordine e vengono notificate nei modi e nei termini dell'art. 50 r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933.

### *Conciliazioni*

Ove su richiesta di una delle parti interessate o a seguito di determinazione del Consiglio si debba procedere ad un tentativo di conciliazione tra le parti la relativa procedura viene svolta dal Consigliere all'uopo delegato: in questo caso il termine per l'emissione del

parere di congruità eventualmente richiesto rimane sospeso fino all'esaurimento della procedura di conciliazione salvo che una delle parti non richieda di rimettere la questione al Consiglio per la valutazione della richiesta di parere.

*Disposizioni di carattere generale.*

Ai termini per gli adempimenti di competenza del Consiglio o dei singoli Consiglieri previsti nei precedenti capi si applica la sospensione nel periodo feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali.

*Diritto di accesso.*

Salvo quanto stabilito dal regolamento l'accesso ai documenti nella fase di conciliazione l'accesso ai documenti è consentito alle parti direttamente interessate.